



## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

Oggetto: RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI TRATTATI DA QUESTA A.G. CON RIFERIMENTO

- AL D.LVO 188/2021,
- AI PRINCIPI SANCITI DALLA DIRETTIVA UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA, NONCHE'
- AGLI ARTT. 5 D.LVO 106/2006, 6 E 14 DEL CODICE ETICO DEI MAGISTRATI

### Il Procuratore della Repubblica

Visti:

l'art. 5 d.lgs 106/2006,

l'art. 2 lett. u, v, z, aa), bb) d.lvo 109/2006-disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati,  
la direttiva (UE) 2016/343,

il d.lvo 188/2021,

l'art. 4 lett. l della circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici requirenti,  
gli artt. 6 e 14 del codice etico,

la delibera Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 luglio 2018- Pratica num. 310/VV/2017.  
Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale,

la direttiva della Procura generale della Corte di Cassazione 0008302 in materia di Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali,

l'attuale progetto organizzativo-diramato con nota 1283/2021,

ritenuto che, salvo diverse determinazioni del Consiglio Giudiziario e del CSM, il presente provvedimento non comporti variazioni al progetto organizzativo relative ai gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori, ai turni di servizio, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della delibera del CSM del 16.12.2020- Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura;

rilevato che il d.lvo 188/2021 contiene disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (espressamente prevista dall'art. 27 della Costituzione, dall'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo,

dagli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea , dall'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e dall'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo);

ritenuto che i rapporti con gli organi di informazione non possano circoscriversi ai procedimenti penali, ma possano riguardare anche i procedimenti civili in cui è previsto l'intervento del P.M;

ravvisata quindi la necessità di regolare i rapporti tra procura della Repubblica di Genova e gli organi di informazione tenendo presente non solo il d.lvo 188/2021, attraverso disposizioni il più possibile condivise tra giornalisti, Polizia Giudiziaria ed organi rappresentativi dell'avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale);

a seguito delle riunioni intercorse in data 30.3.2023 con i procuratori aggiunti, i rappresentanti dei cronisti giudiziari, i vertici delle Forze dell'Ordine (Sig. Questore, Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Comandante della Polizia Locale) , nwellla quale ha preso parte anche il sig. Procuratore Generale, nonché in data 18.5.2023 con i procuratori aggiunti, i rappresentanti dei cronisti giudiziari, rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Sig. Questore, Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Capocentro della D.I.A., Comandante della Polizia Locale) e rappresentanti della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

ritenuto che il presente provvedimento non costituisca una modifica al presente progetto organizzativo

## Dispone

- 1) Ai sensi degli artt. 5 .d.lvo 106/2006 il procuratore della Repubblica cura personalmente i rapporti con gli organi di informazione con riferimento ai procedimenti civili e penali trattati dall'Ufficio

Nell'ambito di tali rapporti, considerato quanto contemplato nel parere (2013) N. 8 del Consiglio Consultivo dei procuratori europei sui rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione adottato in occasione della VIII riunione plenaria (Yerevan, 8-9 ottobre 2013)<sup>1</sup>,

- 2) il procuratore della Repubblica si impegna ad assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di tutti i magistrati dell'ufficio e si riserva
  - a) di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione sulle linee generali d'azione e/o sul ruolo ed il funzionamento del proprio ufficio, nonché,

---

<sup>1</sup> *La trasparenza nell'esercizio delle funzioni dei procuratori è una componente fondamentale dello stato di diritto ed una delle garanzie importanti di un giusto processo. Deve essere fatta giustizia e si deve anche vedere che è stata fatta giustizia. Per fare in modo che ciò avvenga, i media dovrebbero essere in grado di fornire le informazioni sui processi penali e su altri procedimenti.*

Ancora,

*L'applicazione del principio della trasparenza nel lavoro dei procuratori è un modo per assicurare la fiducia del pubblico così come lo è la diffusione delle informazioni sulle loro funzioni e sui loro poteri. L'immagine del pubblico ministero costituisce, pertanto, un elemento importante della fiducia del pubblico nel buon funzionamento del sistema giudiziario. Il diritto di accesso dei media alle informazioni sulle attività dei procuratori, il più ampio possibile, serve anche a rafforzare la democrazia ed a sviluppare un'aperta interazione con il pubblico.*

in considerazione della importanza e complessità dei procedimenti e/o processi in cui siano state assunte iniziative rilevanti e divulgabili nel rispetto dell'art. 329 c.p.p. e dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione<sup>2</sup>, avvalendosi della collaborazione dei procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro da questi coordinati) e del p.m. titolare del procedimento oggetto di comunicazione agli organi di informazione e previa consultazione con questi, nonché nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza così come prevista dalla direttiva U.E. 2016/343 (quanto ai procedimenti penali) si riserva altresì

- b) di emanare comunicati stampa, indicando le ragioni di pubblico interesse sottese alla loro divulgazione, coordinandosi se ritenuto necessario ed opportuno anche con la Polizia Giudiziaria delegata delle indagini e nella piena osservanza, per quanto riguarda i propri comunicati stampa, di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dlvo 106/2006, nonché dal d.lvo 188/2021
- c) di indire conferenze stampa, indicando le ragioni di pubblico interesse sottese alla loro organizzazione, ed invitarvi (nelle conferenze stampa riguardanti i casi maggiormente complessi, e tanto al fine di fornire una informazione – divulgabile- il più possibile completa ed attendibile, sulla base di un provvedimento sinteticamente motivato,) il P.M. titolare del procedimento ed il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro del p.m. interessato (laddove questi manifestino a loro volta la disponibilità a parteciparvi),
- d) di delegare, in caso di assenza/impedimento o per singoli procedimenti, tali adempimenti al procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro nel cui ambito ricade il procedimento oggetto di comunicazione agli organi di informazione o in ogni altro caso al procuratore aggiunto con maggiore anzianità di servizio.

Ritenuto che a tal fine sia necessario che il procuratore della Repubblica possa adempiere i propri doveri di informazione fornendo notizie (divulgabili) il più possibile attendibili (anche qualora venga richiesto dagli organi di informazione di confermare notizie di cui questi siano venuti comunque a conoscenza); ritenute pertanto indispensabili le interlocuzioni con i sostituti ed i procuratori aggiunti; tenuto quindi presente quanto previsto dalla direttiva della Procura Generale della Cassazione

*Permane immutato il dovere dei magistrati componenti l'Ufficio di informare tempestivamente il capo dell'Ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere*

---

<sup>2</sup> Sez. 6, **Sentenza n. 25167** del 19/03/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240358: *la diffusione alla stampa ad opera di un ufficiale di P.G. del contenuto di un provvedimento di sequestro relativo a beni dell'indagato non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, perché il sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto, fatta salva l'ipotesi di segregazione prevista dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen.*

Sez. U, **Sentenza n. 5** del 18/01/2001 (Rv. 543248) [\[sentenza\]](#)

*-affermato il diritto - dovere dei magistrati di fornire informazioni per evitare distorsioni ed equivoci sul loro operato, coi limiti del rispetto dell'altrui reputazione e della considerazione che le istituzioni devono godere nell'opinione pubblica - non integra illecito disciplinare l'aver reso, su disposizione del capo dell'ufficio, un'intervista a un giornale straniero per difendere l'ufficio da gravissime e reiterate denigrazioni e falsificazioni).*

*l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza,*

3) I magistrati (togati ed onorari) aggiorneranno verbalmente ovvero tramite posta elettronica, il procuratore della Repubblica ed i procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro specializzati da questi coordinati) sull'andamento e lo sviluppo delle indagini, delle udienze (camerali e dibattimentali) più importanti, nonché sull'andamento dei turni urgenze ed assegnazioni.

4) analogamente i procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro specializzati da questi coordinati) aggiorneranno, verbalmente ovvero tramite posta elettronica, il procuratore della Repubblica sull'andamento e lo sviluppo delle indagini, delle udienze (camerali e dibattimentali) più importanti.

Alla luce della summenzionata delibera del CSM del luglio 2018 da cui si desume che possano essere ritenuti di pubblico interesse anche le controversie di obiettivo rilievo economico e sociale,

5) L'obbligo di informazione da parte dei magistrati dell'ufficio e conseguente possibilità del procuratore della Repubblica di diramare se ritenuti di interesse pubblico, comunicati stampa anche al di fuori delle ipotesi di cui al d.lvo 188/2021, riguarderà anche procedimenti civili maggiormente rilevanti, ad es. in materia societaria, di crisi di impresa/insolvenza ai sensi del d.lvo 14/2019, di protezione internazionale.

6) Nell'ambito dei procedimenti penali gli aggiornamenti riguarderanno principalmente inchieste ed udienze concernenti i procedimenti maggiormente complessi per gravità dei reati, numero di contestazioni e di indagati e/o persone offese e quelli di particolare rilevanza mediatica.

Ritenuto ancora, con riferimento al d.lvo 188/2021, che questo contenga in due diversi articoli la disciplina relativa

- alle "dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale" (art. 2),

- ai comunicati stampa, alle conferenze stampa (art. 3 lett. a), nonché alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali (art. 3 lett. b),

ritenuto di dover delineare la portata del d.lvo 188/2021 tenendo presente anche quanto previsto dalla direttiva (UE) 2016/343;

ritenuto in base a quanto previsto dalla direttiva e dal d.lvo 188/2021 che le disposizioni ivi contenute si applichino

a) ai procedimenti penali a carico di persone note (non ai procedimenti a carico di ignoti e nemmeno ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, ad es. in materia tributaria, edilizia, di sicurezza pubblica, di circolazione stradale; non anche ai procedimenti a carico di ignoti),

b) alle persone fisiche indagate (il cui nominativo sia quindi stato iscritto nel registro notizie di reato) o imputate in procedimenti penali, in ogni caso ed indipendentemente dalla conoscenza formale che persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali possano avere di tali qualità;

ritenuto comunque di estendere le tutele previste dal d.lvo 188/2021 anche agli enti sottoposti alla disciplina del d.lvo 231/2001, in quanto comunicati stampa o conferenze stampa contenenti affermazioni univoche circa la responsabilità di un ente ed in contrasto con il generale principio di non colpevolezza sono suscettibili di cagionare gravi pregiudizi anche di natura finanziaria alla reputazione dell'ente, visto che questa è da ritenersi comprensiva anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale (ved. Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 43184 del 21/09/2012*);

ritenuto, quanto all'art. 2 del d.lvo 188/2021, che in base ai "consideranda" della Direttiva (UE) 2016/343 (paragrafo 17)

- a) che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale (quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge,) che abbia ad oggetto tale reato o da un'altra autorità pubblica;
- b) che la nozione di "autorità pubbliche" ricomprenda quindi polizia giudiziaria, autorità giudiziaria o qualsivoglia pubblica autorità (anche diversa dalla Polizia Giudiziaria, quale la Agenzia delle Entrate) che abbia inoltrato una denuncia alla Autorità Giudiziaria o che si ritenga persona offesa nell'ambito di un procedimento penale incardinato presso questa A.G.,

ritenuto che in base all'art. 2 del d.lvo 188/2021 tutte le citate autorità non possano- nelle proprie dichiarazioni - indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili;

rilevato che secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la presunzione di innocenza "sarà violata se una dichiarazione di un pubblico ufficiale riguardante una persona accusata di un reato riflette un'opinione secondo cui ella è colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata in base alla legge" (*Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, § 41, 10 ottobre 2000) e che comunque tale principio possa applicarsi anche alle persone giuridiche;

ritenuto che le "dichiarazioni" di cui all'art. 2 del d.lvo 188/2021 non coincidano necessariamente con i comunicati stampa, le conferenze stampa, né con la diffusione di informazioni sui procedimenti penali;

ritenuto quindi che tali dichiarazioni (consistenti ad es. in interviste in occasione ed immediatezza di un di evento di rilevanza penale o nel corso di un procedimento penale), se rilasciate da una Autorità diversa dalla A.G., non comportino la necessità di una autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis d.lvo 106/2006, bensì, soprattutto se riguardanti un procedimento penale pendente, di una previa consultazione con il procuratore della Repubblica riguardante l'opportunità o meno di rilasciare una intervista

## Dispone

Fermo restando l'obbligo del rispetto da parte di tutte le pubbliche Autorità

- del segreto delle indagini preliminari previsto dall'art. 329 c.p.p.) e
- dei presupposti riguardanti le informazioni divulgabili nel rispetto dell'art. 329 c.p.p. e dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione<sup>3</sup>

- 5) le Autorità diverse da questa A.G. (così come sopra individuate) che decidano di rilasciare dichiarazioni in occasione ed immediatezza di un di evento di rilevanza penale o nel corso di un procedimento penale incardinato presso questa A.G. (al di fuori di comunicati o conferenze stampa disposti o autorizzati da questo Ufficio) non dovranno chiedere una preventiva autorizzazione

<sup>3</sup> Sez. 6, *Sentenza n. 25167 del 19/03/2008 Cc.* (dep. 19/06/2008) Rv. 240358: *la diffusione alla stampa ad opera di un ufficiale di P.G. del contenuto di un provvedimento di sequestro relativo a beni dell'indagato non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, perché il sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto, fatta salva l'ipotesi di segregazione prevista dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen..*

Sez. U, *Sentenza n. 5 del 18/01/2001* (Rv. 543248) [*sentenza*]

*-affermato il diritto - dovere dei magistrati di fornire informazioni per evitare distorsioni ed equivoci sul loro operato, coi limiti del rispetto dell'altrui reputazione e della considerazione che le istituzioni devono godere nell'opinione pubblica - non integra illecito disciplinare l'aver reso, su disposizione del capo dell'ufficio, un'intervista a un giornale straniero per difendere l'ufficio da gravissime e reiterate denigrazioni e falsificazioni).*

al procuratore della Repubblica ma saranno tenute, soprattutto in occasione di dichiarazioni rilasciate nel corso di un procedimento penale e destinate ad essere riportate dagli organi di informazione ad una previa consultazione, anche tramite e mail riguardante l'utilità e l'opportunità del rilascio di una intervista, con il procuratore della Repubblica, oltre che al rispetto del segreto investigativo e di quanto previsto dall'art. 2 d.lvo 188/2021.

- 6) In caso di dichiarazioni rilasciate in occasione/nella immediatezza di un fatto di rilevanza penale, le Autorità sopra indicate eviteranno di fornire indicazioni/informazioni riguardanti il contenuto di atti di indagine eventualmente svolti oppure specifiche piste investigative seguite o elementi raccolti che possano portare organi di informazione e pubblica opinione alla intempestiva prematura diffusione della identificazione dei presunti responsabili, prima di ogni decisione/determinazione da parte della Autorità Giudiziaria o agevolare i presunti responsabili a sottrarsi alle indagini ed alle ricerche della Autorità giudiziaria

Con riferimento all'art. 3 del D.lvo 18/2021, fermo restando che ai sensi dell'art. 5 d.lvo 106/2006 nell'ambito di questo Ufficio il procuratore della Repubblica mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione

Per quanto riguarda

- i comunicati stampa e le conferenze stampa;

ritenuta la necessità di circoscrivere l'emanazione di comunicati stampa e l'organizzazione di conferenze stampa (da parte di questa Autorità Giudiziaria e/o da parte della Forze di Polizia)

- ai casi particolare rilevanza pubblica dei fatti oggetto dell'indagine, nonché
- in presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse

Ritenuto che dalla delibera del CSM del luglio 2018 si desume che possano essere ritenuti di pubblico interesse casi e controversie di obiettivo rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico;

Ritenuto che in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (ved. **ad es. Sentenza n. 17233/2017 del 19/10/2017, Fuchsmann vs Germania**)

i criteri per l'individuazione del pubblico interesse quanto alla emanazione di un comunicato stampa o alla organizzazione di una conferenza stampa vadano individuati

- nelle notizie che creano o riguardano un pubblico dibattito
- nella rilevanza del ruolo sociale rivestito dalla persona sottoposta ad indagine o imputata;

ritenuto che le decisioni, da parte di questo ufficio,

- di emanare comunicati stampa o autorizzarne la diffusione oppure
- di indire conferenze stampa o autorizzarne l'organizzazione debbano ispirarsi a criteri di proporzionalità in considerazione della rilevanza pubblica dei fatti oggetto delle indagini e delle ragioni di pubblico interesse che giustifichino una maggiore o minore divulgazione di notizie;

ritenuto che la rilevanza pubblica dei fatti oggetto delle indagini e le ragioni di pubblico interesse non debbano avere una dimensione sovranazionale, nazionale o regionale, ma possano riguardare anche un ambito locale, coincidente con il circondario o il distretto di competenza di questo Ufficio,

ritenuto che il principio di non colpevolezza possa essere tutelato anche tramite un appropriato utilizzo del linguaggio, che si ispiri ai criteri (fissati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) di **continenza, moderazione, decoro, vigilanza, discrezione, circospezione** (restraint, moderation, propriety, vigilance, discretion and circumspection)

ritenuto che tali criteri non possano ritenersi illegittime limitazioni della libertà di espressione, ma garanzie della immagine di indipendenza ed imparzialità dei magistrati (anche laddove questi, in particolare i dirigenti degli uffici, siano chiamati ad autorizzare la diffusione di comunicati stampa), in quanto in base alla sentenza della Corte Costituzionale 100 del 1981

*Deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale.*

*Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale (cfr. sent. 9 del 1965).*

*I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità: nell'adempimento del loro compito.*

## Dispone

- 7) Ogni determinazione di questo Ufficio (da assumersi da parte del procuratore della Repubblica sentiti il p.m. titolare del procedimento ed il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro di cui il sostituto è componente) di procedere, anche congiuntamente alla Polizia Giudiziaria, a conferenza stampa sarà adottata nei casi di particolare rilevanza pubblica (così come sopra delineati) dei fatti oggetto del procedimento con atto motivato del procuratore della Repubblica nel quale si indicheranno le specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Altrettanto dicasi quanto ai comunicati stampa emanati dal procuratore della Repubblica.
- 8) Al fine di permettere al procuratore della Repubblica di assumere tempestivamente le proprie decisioni, ogni proposta proveniente dalla Polizia Giudiziaria riguardante la diffusione di comunicati e/o l'organizzazione di conferenze stampa- anche senza la partecipazione dei magistrati di questo Ufficio - dovrà indicare le specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano tali iniziative. Il testo dei comunicati stampa, le eventuali denominazioni attribuite alle indagini, gli aggettivi utilizzati le dichiarazioni rese nel corso delle conferenze stampa non dovranno essere lesivi della presunzione di innocenza **e della dignità delle persone denunciate e/o delle persone offese**
- 9) Comunicati stampa da parte della Polizia Giudiziaria e conferenze stampa organizzate dalla Polizia Giudiziaria, previa richiesta da inviare a [segreteriaprocuratore.procura.genova@giustizia.it](mailto:segreteriaprocuratore.procura.genova@giustizia.it) o a [nicola.piacente@giustizia.it](mailto:nicola.piacente@giustizia.it), dovranno essere autorizzate con atto motivato da parte del procuratore della Repubblica, sentito se

- ritenuto opportuno il p.m. titolare del procedimento ed il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro in cui è inserito il p.m. titolare del procedimento.
- 10) Le conseguenti decisioni motivate del procuratore della Repubblica potranno essere emanate anche tramite posta elettronica.
  - 11) In ogni comunicato e conferenza stampa bisognerà fare inderogabilmente riferimento al principio di presunzione di innocenza delle persone indagate e precisare in che fase si trova il relativo procedimento;
  - 12) Ogni diffusione di informazioni e/o immagini sui procedimenti penali sarà disposta o autorizzata con le modalità indicate nei paragrafi precedenti dal procuratore della Repubblica, sentito se ritenuto opportuno il p.m. titolare del procedimento ed il procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro in cui è inserito il p.m. titolare del procedimento tenuto presente anche quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., solo quando si riveli strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini (ad esempio laddove sorga la necessità da parte degli inquirenti di invitare il pubblico a collaborare nelle indagini e nella individuazione del presunto autore di un reato), o laddove ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico legate ad es. a motivi di sicurezza o al diritto dell'opinione pubblica di essere informata sullo sviluppo di procedimenti penali particolarmente rilevanti. Le informazioni dovranno indicare la fase in cui si trova il procedimento pendente oggetto di tali informazioni.
  - 13) Analoghe disposizioni valgano anche con riferimento ai procedimenti a carico delle persone giuridiche ai sensi del d.lvo 231/2001.
  - 14) In linea di principio, fatta eccezione per i reati di cui alla legge 69/2019, nonché per i reati previsti dagli artt. Da 609 bis a 609 undecies cp, e per i reati coinvolgenti persone minorenni quali indagati (in concorso con maggiorenni) o quali persone offese/danneggiate, i comunicati stampa emessi da questo Ufficio o dalla Polizia Giudiziaria (ed autorizzati dal procuratore della Repubblica) potranno menzionare i nominativi delle persone arrestate/denunciate (fatta sempre salva la menzione della presunzione di innocenza) o delle persone offese.
  - 15) La divulgazione del nominativo (che – si ribadisce - non verrà effettuata per i reati di cui alla legge 69/2019, nonché per i reati previsti dagli artt. Da 609 bis a 609 undecies cp, e – salvo diverse indicazioni da parte della competente Procura per i minorenni- per i reati coinvolgenti persone minorenni quali indagati, in concorso con maggiorenni, o quali persone offese/danneggiate) sarà opportuna laddove l'indicazione generica dell'attività svolta o del ruolo rivestito dalla persona indagata in una pubblica amministrazione o in una azienda possa generare confusione sulla individuazione della persona effettivamente coinvolta nell'indagine e generare sospetti/illazione tra quanti ricoprono medesimi ruoli/cariche (è ciò al fine di evitare la divulgazione di notizia errata sull'effettivo destinatario della misura cautelare).
  - 16) Si potrà sostituire la divulgazione del nome della persona arrestate/denunciata con l'indicazione della carica rivestita in una amministrazione o azienda, se trattasi di carica apicale (in particolare se si tratta di reati contro la PA, in materia economica o di criminalità organizzata).
  - 17) In ogni caso, in occasione della diramazione di comunicati stampa le Forze di Polizia potranno chiedere l'autorizzazione alla diffusione dei nominativi delle persone arrestate/denunciate o delle persone offese/danneggiate (inclusi gli enti che rivestano entrambe le qualità).
  - 18) Le forze di polizia sono comunque autorizzate a divulgare i nominativi dei difensori di ufficio/fiducia delle persone arrestate/denunciate o delle persone offese/danneggiate.
  - 19) A maggior ragione, attesa la possibilità di divulgare (con le eccezioni sopra indicate) i nominativi delle persone arrestate/denunciate, al fine di garantire il principio della presunzione di non colpevolezza delle persone arrestate/denunciate, la dignità di queste e delle persone offese/danneggiate, nonché l'immagine di imparzialità ed indipendenza della A.G. che procede, tenendo presente la delibera del CSM del 2018 e la Direttiva della Procura Generale della Cassazione, la denominazione eventualmente attribuita alla indagine da parte

della P.G., il linguaggio dei comunicati stampa (emessi o autorizzati), nonché le dichiarazioni rese in sede di conferenza stampa (disposte o autorizzate) non potranno avere connotati/contenuti che violino la presunzione di innocenza o irridenti nei confronti delle persone arrestate/denunciate o che ne violino la dignità e dovranno

quindi contenere

- A) descrizione precisa di fatti e prospettazioni di accusa,
  - B) il riferimento allo stato del procedimento,
  - C) la menzione del principio di presunzione di innocenza (*rectius* non colpevolezza),
  - D) la conseguente precisazione che in ogni stato dell'indagine e del procedimento le persone sottoposte ad indagini possano far valere la propria estraneità ai reati per cui si procede
- E) un linguaggio chiaro, ma appropriato nella descrizione delle condotte di rilevanza penale, scevro
- da informazioni sul contenuto di atti e di notizie che devono restare segreti o riservati
  - da aggettivi ridondanti,
  - da connotati celebrativi dell'operato dell'ufficio requirente o della polizia giudiziaria,
  - da giudizi di ordine morale sulle persone coinvolte nell'indagine (e quindi rispettoso della dignità della persona, come indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura sin dalla delibera in data 11 luglio 2018),

I principi sopra enunciati vanno applicati alla comunicazione non solo relative ai procedimenti nella fase delle indagini (a carico di noti – persone fisiche ed enti o ignoti) ma in ogni altra fase del procedimento.

20) Ritenuto che l'interesse pubblico vada riferito alla rilevanza della indagine o del processo oggetto di divulgazione (nei casi consentiti) e non al nominativo del p.m. titolare del procedimento, visto l'art. 5 comma 2 d.lvo 106/2006 (*Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento*), i comunicati stampa emanati o autorizzati dal procuratore della Repubblica faranno riferimento all'ufficio della Procura della Repubblica e non conterranno il nominativo del magistrato titolare delle indagini o del coordinatore del gruppo di lavoro di cui il magistrato titolare del procedimento appartiene.

21) Analogamente si chiede che gli articoli di cronaca giudiziaria si attengano ai criteri indicati nel paragrafo precedente e che non vengano menzionati il nominativo del magistrato titolare delle indagini o del coordinatore del gruppo di lavoro di cui il magistrato titolare del procedimento appartiene.

22) Al fine di

- consentire un periodico monitoraggio, anche da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dei comunicati diffusi e/o autorizzati e delle conferenze stampa indette e/o autorizzate ai sensi del d.lvo 188/2021 e,

- garantire un omogeneo orientamento quanto alle decisioni emesse da questo Ufficio ai sensi del d.lvo 1881/2021,

le decisioni adottate ai sensi dell'art. 3 d.lvo 188/2021 verranno conservate, suddivise per anno, in un registro allo stato cartaceo che verrà custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica

Ritenuto ancora che i rapporti istituzionali con gli organi di informazione non possano circoscriversi a comunicati stampa, a conferenze stampa e ad interviste;

ritenuto invero che gli articoli 114 e 116 c.p.p. integrino l'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006 quanto alla individuazione di una disciplina applicabile ai rapporti con gli organi di informazione, suscettibile di garantire, nell'ambito di tali rapporti, trasparenza ed uniformità nella comunicazione di dati e notizie divulgabili;

ritenuto infatti che l'accesso da parte di "chiunque vi abbia interesse" agli atti di cui all'art. 116 c.p.p. non sia limitato a soggetti titolari di diritti processuali ma che tale accesso possa essere consentito anche agli organi di informazione allorquando questo sia correlato all'esercizio della libertà di informazione (sia pure con alcune limitazioni, attesa la stretta correlazione in tale ultimo caso tra la disponibilità di atti del procedimento e la successiva divulgazione del contenuto di questi e conseguente potenziale compressione di diritti delle parti private del procedimento e di terzi); ritenuto che tale diritto di accesso ed il correlato esercizio della libertà di informazione siano suscettibili di contemperamento con altri diritti/valori/esigenze che verranno di seguito indicati; ritenuto infatti che i giornalisti siano portatori non di un semplice «interesse», ma del diritto di informare l'opinione pubblica che, a sua volta, ha il diritto ad essere informata a condizione

- a) che vengano fatti salvi i casi di segretezza degli atti ai sensi dell'art. 329 comma 3 c.p.p., nonché i provvedimenti ai sensi dell'art. 391-*quinquies*, comma 1, c.p.p.;
- b) che l'esercizio di tali diritti non entri in contrasto con altri diritti e valori anche di rango costituzionale, di seguito esemplificativamente (ma non esaustivamente) identificati
  - nel diritto di difesa;
  - nel diritto al giusto processo;
  - nel principio della presunzione di non colpevolezza e correlati interessi e diritti della persona accusata e delle persone offese ad apprendere dagli organi pubblici e non dagli organi di informazione dell'esistenza di indagini che si svolgono nei loro confronti e della emanazione di provvedimenti anche definitivi nei loro confronti;
  - nel diritto alla dignità e reputazione della persona,
  - nel diritto alla protezione dei dati personali definiti sensibili dalla legge,
  - nella tutela dei minori,
  - nel libero convincimento del giudice

ritenuto altresì necessario tener presente quanto previsto

- dall'art. 114 commi 2 bis e 5 c.p.p. in termini di divieto della pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis, nonché di tutela del buon costume oppure del segreto nell'interesse dello Stato, nonché
- dall'art. 268 c.p.p. (così come modificato dal d.l.161/2019) in materia di intercettazioni ritenute non rilevanti ai fini delle indagini lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge;

ritenuto quindi che si debba disciplinare sia pure in linea generale da parte di questo Ufficio l'accesso alla copia degli atti da parte degli organi di informazione tenendo presente le varie fasi procedurali, inclusa quella successiva all'esercizio dell'azione penale, con riferimento (per tale

ultima fase) a quanto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e non transitato nel fascicolo del dibattimento, anche in ossequio di quanto previsto dall'art. 114 comma 3 c.p.p.;

- 23) in linea generale e fatta salva ogni autonoma valutazione da effettuare caso per caso, gli organi di informazione potranno chiedere copia di atti (di cui siano già a conoscenza indagati e/o persone offese), salvo possibilità di diniego (motivato da parte del procuratore della Repubblica.
- 24) Potrà essere chiesta da parte degli organi di informazione tramite mail da inviare agli indirizzi sopra indicati copia delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali. Copia di tali provvedimenti potrà essere rilasciata solo una volta che questi siano stati eseguiti.
- 25) Non si rilascerà copia delle ordinanze di applicazione di misure cautelari, laddove l'indagato/gli indagati (o taluni di questi) si siano sottratti alla esecuzione delle stesse o laddove il rilascio di copia possa pregiudicare l'esito relativo all'espletamento di ulteriori indagini anche nell'ambito di procedimenti collegati/connessi pendenti presso altri Uffici inquirenti.
- 26) Analogamente, potrà non essere autorizzato il rilascio di copia di ordinanze di applicazione di misure cautelari o reali se riguardano reati di cui alla l. 69/2019 o reati dagli artt. Da 609 bis a 609 undecies cp
- 27) Unitamente ai procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro da questi coordinati) ed al pubblico ministero titolare del procedimento il procuratore della Repubblica verificherà la sussistenza dei presupposti ex artt. 114 e 116 cpp e provvederà a redigere tempestivamente un provvedimento di accoglimento o rigetto della istanza.
- 28) Quanto ai procedimenti non più pendenti nella fase delle indagini preliminari, ferma restando la competenza del giudice che procede, laddove il P.M. abbia esercitato l'azione penale e sia stato formato il fascicolo del dibattimento, l'istanza finalizzata al rilascio di copie di atti contenuti nel fascicolo del P.M. verrà indirizzata direttamente al procuratore della Repubblica.
- 29) Unitamente ai procuratori aggiunti (con riferimento ai procedimenti ricadenti nella competenza dei gruppi di lavoro da questi coordinati) ed al pubblico ministero titolare del procedimento, il procuratore della Repubblica verificherà la sussistenza dei presupposti ex artt. 114 e 116 cpp e provvederà a redigere tempestivamente un provvedimento di accoglimento o rigetto della istanza.
- In ogni caso verrà negato il rilascio di copia di atti laddove la pubblicazione del contenuto di questi
- interferisca con le investigazioni in corso (anche nell'ambito di altri procedimenti);
  - danneggi i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi (così come sopra enucleati);
  - offenda il buon costume o possa comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescriva di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato.
- 30) I provvedimenti definitivi potranno essere divulgati agli organi di informazione verbalmente o tramite rilascio di copia solo nel momento in cui indagati/imputati e persone offese ne vengano a conoscenza

Visti

l'art. 6 del codice etico dei magistrati- Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

*Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei*

l'art. 5 del d.lvo 106/2006 commi 3 e 4<sup>5</sup>

- 31) Salvo casi eccezionali e qualora, previa consultazione con il procuratore della Repubblica
- si renda necessario smentire notizie apparse sugli organi di stampa e prive di fondamento inerenti l'attività dell'ufficio o
  - ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico legate ad es. a motivi di sicurezza o al diritto dell'opinione pubblica di essere informata sullo sviluppo di procedimenti penali particolarmente rilevanti e fermo restando che i rapporti con gli organi di informazione vengono curati dal procuratore della Repubblica,

al fine di garantire il segreto delle indagini ed il rispetto per indagati e persone offese, non potranno essere anticipati, da parte di tutti i magistrati e componenti della Procura, agli organi di stampa orientamenti di questo Ufficio riguardanti l'esito delle indagini (in termini di previsione sulla formulazione di una richiesta di archiviazione piuttosto che di esercizio dell'azione penale). In caso di violazione di tale ipotesi, il procuratore della Repubblica chiederà spiegazioni al p.m. titolare dell'indagine ed al procuratore aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro cui appartiene il p.m. titolare delle indagini, con riserva di applicare l'art. 5 comma 3 del d.lvo 106/2006

32) I procuratori aggiunti collaboreranno con il procuratore della Repubblica per assicurare il rispetto di quanto previsto nel presente ordine di servizio, nonché nella vigilare sull'osservanza dei paragrafi che precedono.

33) Al fine di

- consentire un periodico monitoraggio delle istanze presentate dagli organi di informazione ai sensi dell'art. 116 c.p.p.,
- garantire un omogeneo orientamento nei provvedimenti emessi da questo ufficio a fronte di tali istanze,

verranno istituiti

- un registro, allo stato cartaceo, che verrà custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica in cui verranno inseriti, suddivisi per anno,
- un registro, allo stato cartaceo, che verrà custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica in cui verranno inseriti, suddivisi per anno, istanze ex art. 116 c.p.p. e provvedimenti emessi da questa A.G.

Si dispone che il presente provvedimento venga comunicato

Ai magistrati togati ed onorari dell'ufficio per la formulazione di eventuali osservazioni

---

*cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.*

*Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.*

*Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.*

<sup>5</sup> Omissis - *E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.*

*Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.*

Al Sig. Questore di Genova (per l'inoltro a tutte le articolazioni territoriali)  
Al Sig. Dirigente della sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO)  
Al sig. Dirigente della Polizia Stradale  
Al sig. Dirigente della Polizia di frontiera  
Al sig, Dirigente della Polizia ferroviaria  
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova (per l'inoltro a tutte le articolazioni territoriali)  
Al Sig. Comandante-Carabinieri Forestali di Genova  
Al Sig. Comandante del Nucleo Tutela patrimonio Artistico  
Al Sig. Comandante del N.O.E.  
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Genova (per l'inoltro a tutte le articolazioni territoriali)  
Al Sig. capocentro della Direzione Investigativa Antimafia  
Al Sig. Comandante della Polizia Locale  
Al Sig. Comandante della Polizia provinciale  
Alla Amministrazione Dogane e Monopoli di Genova  
Ad ARPAL Liguria  
Alla sezione di P.G. ed aggregati  
Al Sig. Procuratore Generale  
Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova  
Alla Camera Penale Ligure  
Alla Camera Civile di Genova  
Alla associazione giornalisti liguri ([Associazione@giornalistiliguri.it](mailto:Associazione@giornalistiliguri.it)),  
All'Ordine dei giornalisti liguri ([Ordine@giornalistiliguri.it](mailto:Ordine@giornalistiliguri.it)),  
Al gruppo cronisti liguri ([ligurigruppocronisti@gmail.com](mailto:ligurigruppocronisti@gmail.com))  
E per quanto di eventuale competenza al Consiglio Giudiziario ed al C.S.M.  
Genova, 30.5.2023

Il procuratore della Repubblica

Nicola Piacente

